

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 5-6 agosto 2018



CASSE INGEGNERI

Sole 24 Ore	06/08/18	P. 6	L'ISCRIZIONE ALLA CASSA NON PUO' SCATTARE D'UFFICIO	MACIOCCHI PATRIZIA	1
--------------------	----------	------	---	-----------------------	---

STUDI PROFESSIONALI

Sole 24 Ore	05/08/18	P. 9	La società tra professionisti si iscrive all'Albo «prevalente»	Angelo Busani	2
--------------------	----------	------	--	---------------	---

SEMPLIFICAZIONI

Sole 24 Ore	05/08/18	P. 1	PMI, SU FISCO E BUROCRAZIA SEMPLIFICAZIONI IN ARRIVO	FOTINA CARMINE	5
--------------------	----------	------	--	----------------	---

SOCIETÀ E FISCO

Sole 24 Ore	06/08/18	P. 1	SPA LEGALI A UN ANNO DAL VIA: I CLIENTI COME SOCI E PIU' SPAZIO NEGLI APPALTI	PASQUINI ELENA	7
--------------------	----------	------	---	----------------	---

IPERAMMORTAMENTO

Italia Oggi Sette	06/08/18	P. 15	Iper-ammortamento, si cambia	Roberto Lenzi	9
--------------------------	----------	-------	------------------------------	---------------	---

EDILIZIA

Corriere Della Sera	05/08/18	P. 31	La lunga crisi dell'edilizia: scomparse 120 mila aziende E ora rischiano anche i big	Rita Querzè	12
----------------------------	----------	-------	--	-------------	----

CYBERSECURITY

Sole 24 Ore	06/08/18	P. 7	Cybersecurity anche per i piccoli	Gianni Rusconi	14
--------------------	----------	------	-----------------------------------	----------------	----

INVESTIMENTI PUBBLICI

Corriere Della Sera	06/08/18	P. 3	A che punto sono i cantieri in Italia?		16
----------------------------	----------	------	--	--	----

PRIVACY

Italia Oggi Sette	06/08/18	P. 17	Forniture a prova di privacy		18
--------------------------	----------	-------	------------------------------	--	----

LA SENTENZA

L'iscrizione alla Cassa non può scattare d'ufficio

La Cassa degli ingegneri non può iscrivere d'ufficio il professionista che svolge prevalentemente un'altra attività. La Cassazione (sentenza 20389 del 1° agosto) respinge il ricorso dell'Inarcassa, che chiedeva contributi e sanzioni ad un ingegnere nucleare che, nel periodo contestato, si era occupato prevalentemente di operatività delle strategie di marketing: attività - secondo la Corte d'Appello, che aveva ribaltato un verdetto favorevole alla Cassa - estranea all'ambito di "riserva" della categoria, prevista dal Regolamento professionale. I giudici avevano escluso l'esistenza di un nesso tra lavoro svolto e bagaglio professionale acquisito.

La Cassa aveva invece ribadito che l'ingegnere non poteva essere sottratto all'obbligo contributivo.



E la Corte territoriale aveva sbagliato a giudicare incompatibile la concreta prestazione svolta, di consulente presso la direzione di un'azienda per l'analisi di mercato dei prodotti su costi-benefici, in funzione della loro immissione sul mercato.

Per la Cassazione non c'è errore. Ai fini dell'iscrizione ha un peso la valutazione oggettiva dell'attività svolta, mentre resta sullo "sfondo" il profilo soggettivo che riguarda la qualità di ingegnere e il collegato bagaglio professionale.

Nello specifico, non c'è un riscontro dello «speciale contributo fornito dal professionista, in ragione delle sue competenze legate al titolo posseduto, anche in settori tradizionalmente estranei alla struttura formativa del professionista, tale quindi da influire direttamente nell'attività svolta e connotarla significativamente».

— **Patrizia Maciocchi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI

Dopo la sentenza di Cassazione

La Corte ha sancito la legittimità della presenza di appartenenti ad albi diversi all'interno della Società tra avvocati ma mancano regole chiare sulla gestione degli assetti

La società tra professionisti si iscrive all'Albo «prevalente»

Angelo Busani

Quando si forma una società tra professionisti iscritti ad Ordini diversi, quest'ultima va iscritta nell'Ordine a cui appartiene la maggioranza dei soci e lì rimane finché restino soci soggetti ad esso appartenenti: solo se questi vengono a mancare può sussistere l'obbligo di iscrizione della società in un altro Ordine professionale.

Nel silenzio del legislatore può essere sciolto in questa maniera il nodo delle società multi-professionali (o multidisciplinari, secondo la definizione utilizzata nel Dm 34/2013) nell'ambito della disciplina delle società tra professionisti (Stp).

Il tema è tornato al centro dell'attenzione dopo la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19282 del 19 luglio 2018, di cui Il Sole 24 Ore ha dato notizia il giorno successivo. In quell'occasione, il giudice di legittimità, cassando una decisione del Consiglio Nazionale Forense, ha ritenuto legittima una società multi-professionale, costituita da due avvocati e da un dottore commercialista nella vigenza delle leggi n. 96/2001 e 247/2012, le quali ammettevano la so-

cietà tra legali (Sta) ma vietavano la partecipazione al capitale sociale di soggetti diversi dagli iscritti all'Ordine degli avvocati.

Le Sezioni Unite decidono dunque per la legittimità "sopravvenuta" della Sta, in quanto dal 1° gennaio 2018, per effetto dell'articolo 1, comma 141, della legge 124/2017, è legittimo costituire una Sta multi-disciplinare rispettando i "paletti" dell'articolo 4-bis, legge 247/2012, introdotto dalla legge 124/2017, secondo cui i soci devono essere professionisti (ma non necessariamente avvocati) «per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto»; l'«organo di gestione» deve essere costituito solo da soci; la «maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati».

Le Sezioni Unite si fermano qui, conseguenza del fatto che oggetto di giudizio era una Sta costituita nella forma della società in accomandita semplice, partecipata da due avvocati (titolari dell'80% del capitale sociale) e un dottore commercialista (titolare del restante 20%). La sentenza non tocca, invece, la questione della partecipazione di "non-professionisti" al capitale sociale, né quella della "prevalenza" degli esercenti la professione forense rispetto agli esponenti di altre professioni.



Il vero problema della Stp multi-professionale è, infatti, quello della "prevalenza" di una delle varie professioni che la Stp annovera nell'oggetto sociale, a cui la legge 124/2017 non dà alcuna risposta e la legge 183/2011 dà una risposta assai insoddisfacente, perché si occupa solo di legittimare la multiprofessionalità in generale (articolo 10, comma 8: la Stp «può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali») e a definire i limiti per i soci «non-professionisti» (articolo 10, comma 3, lett. b): «il numero dei soci professionisti» e «la partecipazione al capitale sociale dei professionisti» devono essere organizzati in modo «tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci».

Per trovare risposta al tema della "prevalenza" di una professione sull'altra bisogna ricorrere alla normativa secondaria, ossia al già citato Dm 34/2013 (emanato in attuazione della legge 183/2011, ma evidentemente valevole anche per dare attuazione alla legge 124/2017) il cui articolo 8, comma 2, sancisce che la società multidisciplinare è iscritta presso l'albo professionale «relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo».

Quando si costituisce una società multi-professionale occorre, quindi, non solo definire nell'oggetto sociale le professioni che la società intende esercitare (correlate alla presenza, nel capitale sociale, di soci iscritti al relativo Ordine) ma indicare anche quella "prevalente". La mancata indicazione della prevalenza comporterebbe, infatti, la conseguenza che non si saprebbe a quale Ordine iscrivere la Stp.

Qui però viene il bello. Anzitutto da questo panorama normativo emerge che l'entrata o l'uscita di un socio da una Stp può provocare – fatto inedito nel mondo societario – la necessità di una contemporanea convocazione dell'assemblea dei soci per modificare l'oggetto sociale: o per estenderlo alla professione del nuovo socio (se si tratta di Stp che non praticava l'attività di questo nuovo socio) o per depennare la

professione del socio che fuoriesce dalla Stp (se era l'unico esponente della professione dal medesimo esercitato). Inoltre, incrociando la normativa riportata, si dovrebbe trarre la conclusione che, così come un commercialista può partecipare "in minoranza" a una Sta (iscritta all'Ordine degli Avvocati), un avvocato dovrebbe poter partecipare (ma qui iniziano dubbi non irrisori) "in minoranza" a una Stp iscritta all'Ordine dei Commercialisti.

Sembra infatti implausibile che gli avvocati possano solo "ospitare" altri professionisti, in minoranza, in una Sta e non possano invece far parte, in minoranza, di una Stp, come se l'unico Ordine che possa legittimare l'esercizio della professione forense sia quello degli avvocati. E ciò anche perché non sono mai esistiti, e non esistono, limiti di nessun tipo alle alleanze tra avvocati e commercialisti nella forma dello "studio professionale associato": sarebbe assurdo che l'alleanza realizzabile in forma di studio associato non fosse riproducibile

**La Stp
va spostata
a un altro
Ordine
solo se
vengono
meno
i soci
di quello
originario**



IL SOLE 24 ORE
20.07.2018
PAG. 21
La sentenza
sulle Sta

in forma societaria.

Occorre, poi, anche affrontare il nodo del concetto di "prevalenza". Per te? Per quote di capitale sociale? Per quote di partecipazione agli utili? Per incassi? Per fatturato? Per redditività del fatturato? Per numero di clienti? Per numero di pratiche? Per una combinazione di questi fattori? E che periodo temporale va preso a riferimento per misurare questa prevalenza? Nessuna fonte dice alcunché su questi temi.

Che succede, ancora, se la "prevalenza" muta nel tempo? Se una società tra commercialisti e geometri dichiara nell'oggetto sociale la prevalenza dei geometri (e viene iscritta al Collegio dei geometri) e poi invece i commercialisti finiscono per essere prevalenti, occorre cambiare l'oggetto sociale e chiedere la cancellazione dal Collegio dei geometri e l'iscrizione all'Ordine dei commercialisti? E se successivamente accade il contrario, e cioè che i geometri tornano a essere prevalenti? Si ricomincia daccapo?

Infine, la madre di tutti i problemi: se si abbia una Stp con avvocati "in minoranza" i quali prendano il sopravvento, divenendo "prevalenti", l'Ordine degli avvocati accetterà mai di iscrivere una Stp (anziché una Sta) o ne pretenderà la "trasformazione"? Viceversa: se in una Sta vi sia una "scalata" dei commercialisti, l'Ordine dei commercialisti ospiterà mai una Sta nel proprio ambito?

Da tutti questi problemi, come anticipato, emerge una sola soluzione: se il legislatore non provvede dall'alto una volta per tutte, la società si iscrive nell'Ordine dichiarato prevalente all'atto della sua costituzione e da lì non ha l'obbligo di muoversi – ma solo la facoltà – finché ne siano soci (in maggioranza o in sopravvenuta minoranza) soggetti iscritti in quell'Ordine. Solo la mancanza di costoro può esser fonte dell'obbligo di iscrizione ad altro Ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

1

LA MASSIMA

La decisione della Cassazione

Per la sentenza 19282/2018 ai fini dell'esercizio in forma associata della professione forense dal 1° gennaio 2018 si possono costituire «società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati»

2

LA NORMA

Così l'apertura della legge

Secondo il detato dell'articolo 4-bis della legge 247/2012, che è stato introdotto dall'articolo 1, comma 141 della legge 124/2017 e successivamente integrato dalla legge 205/2017, le società tra avvocati devono essere «iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società». In queste società, in particolare, «i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori»

3

IL CRITERIO

Lo statuto sancisce la «prevalenza»

Per trovare risposta al tema della "prevalenza" di una professione sull'altra bisogna ricorrere al Dm 34/2013 (emanato in attuazione della legge 183/2011, ma valevole anche per dare attuazione a quanto previsto dalla legge 124/2017) il cui articolo 8, comma 2, sancisce che la società multidisciplinare è iscritta presso l'albo professionale «relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo»

Pmi, su fisco e burocrazia semplificazioni in arrivo

Competitività. Allo studio un Ddl collegato alla manovra su fattura elettronica, scadenze tributarie, comunicazioni uniche su rapporti di lavoro e adempimenti light

Mentre tutti i riflettori puntano sulle misure di spesa - flat tax e reddito di cittadinanza - in sordina il Governo prepara una legge per le imprese con semplificazioni a costo zero. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare alla stesura di un disegno di legge collegato alla manovra di ottobre, con attenzione specifica alle micro e piccole aziende. Tra le opzioni allo studio:

gradualità per il debutto della fattura elettronica tra privati, stop alle duplicazioni delle comunicazioni sui rapporti di lavoro, revisione del calendario fiscale a partire dai pagamenti rateizzati dell'autotassazione, obblighi di comunicazione digitalizzati per le startup, ampliamento delle esenzioni relative al Duvri.

Fotina e Mobili — a pag. 3

Nuova legge semplificazioni su fisco e burocrazia per le Pmi

A costo zero. Nel Ddl allo studio (collegato alla manovra) fattura elettronica snella, scadenze fiscali riviste, comunicazioni uniche su rapporti di lavoro, adempimenti light per investimenti e startup

Carminio Fotina
Marco Mobili

ROMA

Mentre tutti i riflettori sono sulle misure di spesa - flat tax, reddito di cittadinanza, pensioni - in sordina il governo prepara una legge per le imprese con semplificazioni a costo zero. Secondo fonti della maggioranza, l'obiettivo sarebbe quello di arrivare alla stesura di un disegno di legge collegato alla manovra di ottobre. Una legge "libera imprese" con un'attenzione specifica alle micro e piccole aziende e alla cancellazione di adempimenti gravosi o considerati superati. Con questo mix di interventi - sebbene a costo zero - M5S e Lega da un lato tenterebbero di recuperare una parte del consenso perso con il decreto "estivo" tra i piccoli imprenditori del Nord, dall'altro proverebbero a offrire comunque un risultato nel caso in cui le promesse su flat tax e reddito di cittadinanza dovessero sgonfiarsi alla prova dei conti nella legge di bilancio.

Imprese, lavoro, ambiente

Documentazione e sicurezza sul lavoro, startup e Pmi innovative, investimenti 4.0, fatturazione elettronica, scadenziario fiscale, procedure im-

port/export, economia circolare sono i principali temi sul tavolo. Una serie di incontri tecnici tra i ministeri e le principali associazioni imprenditoriali - tra gli altri Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria - ha posto nei giorni scorsi le basi. Si vedrà se maturerà un unico provvedimento, comprensivo delle semplificazioni fiscali, o se quest'ultime viaggeranno su un binario separato. Si ragiona sull'alleggerimento di adempimenti come il Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), ampliando la soglia di esenzione; sulle comunicazioni obbligatorie relative all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro (eliminando le duplicazioni); sulla regolazione delle dimissioni per fatti concludenti (i casi cioè in cui il lavoratore non si presenti più al lavoro senza fornire alcuna comunicazione). Sul fronte degli investimenti, si ipotizza di digitalizzare alcune comunicazioni obbligatorie per startup e Pmi «innovative». Per gli interventi in macchinari 4.0, potrebbe essere semplificato l'accesso all'iperammortamento per software strumentali. In tema di ambiente, si punta a favorire l'avvio di attività imprenditoriali per l'economia circolare, legate al recupero e al riciclo

della materia, e all'accelerazione di operazioni di bonifica di ex aree industriali. Per il commercio, le associazioni sperano in un alleggerimento delle sanzioni legate alle regole sugli shoppers biodegradabili.

Fisco

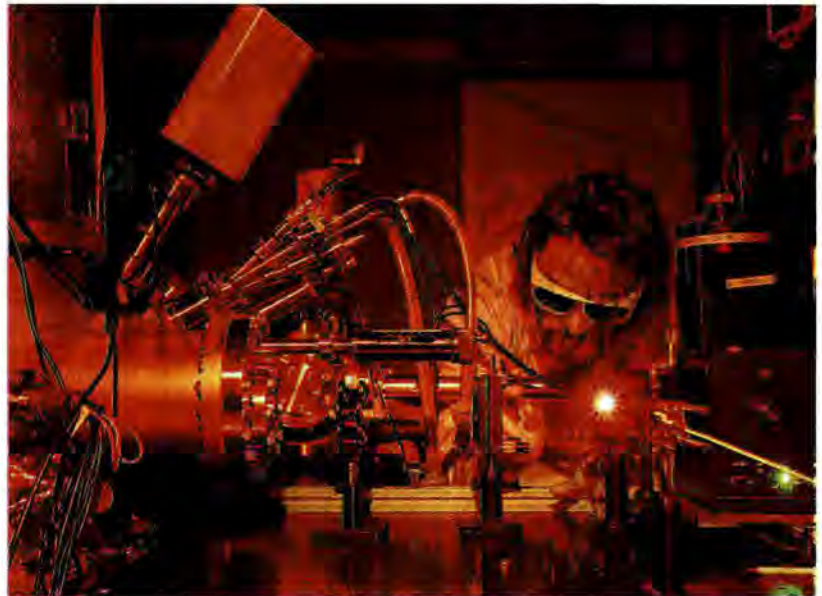
Si studia l'esonero da bollatura e vidimazione dei libri sociali e dalla tenuta del libro degli inventari per società ed enti sottoposti al controllo del collegio sindacale o del revisore unico. Ma sarà la fatturazione elettronica al centro del pacchetto. Il debutto generalizzato dell'e-fattura tra privati, il prossimo 1° gennaio, domina il confronto tra imprese, intermediari, Parlamento e governo. Sul tavolo del ministero dell'Economia sia imprese che professionisti hanno depositato più di una richiesta volta a garantire, come ha sottolineato lo stesso presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, una maggiore gradualità nell'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, possibilmente partendo dalle imprese di maggiori dimensioni. Tra i temi sotto osservazione, anche l'ampliamento del regime premiale ai soggetti che sottopongono le loro dichiarazioni fiscali al visto di conformità nonché all'attestazione, da parte dei soggetti

abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie. La madre di tutte le semplificazioni, soprattutto per la Lega, resta comunque la "flat tax" per le partite Iva con ampliamento della platea del regime forfettario a oltre un milione di soggetti. Rinvitata alla legge di bilancio, la tassazione al 15% (sostitutiva non solo di Irpef e Irap ma anche dell'Iva) escluderebbe dagli obblighi di fatturazione elettronica una vasta platea di micro e piccole imprese.

L'obiettivo del governo sarà comunque ridurre gli adempimenti tributari evitando richieste di dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria. E - come già annunciato dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci (Lega), in commissione Finanze a Montecitorio - rivedere il calendario fiscale a partire dai pagamenti rateizzati dell'autotassazione. C'è anche la richiesta, non sottovalutata dal Mef, di unificare Imu e Tasi con la trasmissione in via telematica delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta unica comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Si studia l'esonero da bollatura e vidimazione dei libri sociali per società con revisore



Progetto «libera-imprese». Il governo lavora a un intervento «a costo zero» a favore delle piccole e medie imprese: tra le priorità la cancellazione di adempimenti gravosi o considerati superati

LE MISURE IN CANTIERE

1

FISCO

E-fattura tra privati graduale

Sotto osservazione gli adempimenti previsti con il debutto della fatturazione elettronica tra privati, il prossimo 1° gennaio. Si ipotizza una maggiore gradualità nell'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, partendo dalle imprese di maggiori dimensioni. Tra i temi sotto osservazione, anche l'ampliamento del regime premiale ai soggetti che sottopongono le loro dichiarazioni fiscali al visto di conformità. Revisione del calendario fiscale a partire dai pagamenti rateizzati dell'autotassazione

2

NUOVE IMPRESE

Obblighi «digitalizzati»

Si ragiona su esenzioni più ampie per il Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza). Altre opzioni: digitalizzare alcune comunicazioni obbligatorie per startup e Pmi «innovative» ed eventualmente esonerarle dall'obbligo vidimazione dei libri sociali. Si vedrà, invece, se il riordino del Fondo centrale di garanzia (tra l'altro puntando di più sul microcredito) confluirà in questa legge o sarà legato al lancio della Banca pubblica per gli investimenti.

3

LAVORO

No alle doppie comunicazioni

Sul tavolo tra governo e imprese il tema delle comunicazioni obbligatorie relative all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro (eliminando le duplicazioni) e quello della regolazione delle dimissioni per fatti concludenti (i casi cioè in cui il lavoratore non si presenti più al lavoro senza fornire alcuna comunicazione). Approfondimenti specifici saranno dedicati agli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro.

4

AMBIENTE

Più economia circolare

In tema di ambiente si punta a favorire lo sviluppo dell'economia circolare, cui è dedicata una parte del programma elettorale del movimento 5 Stelle. Tra gli obiettivi, l'avvio di attività imprenditoriali legate al recupero e al riciclo della materia. Un focus specifico - in questo provvedimento o comunque in uno dei prossimi - potrebbe riguardare interventi normativi per l'accelerazione di operazioni di bonifica di ex aree industriali.

Concorrenza

Spa legali a un anno dal via: i clienti come soci e più spazio negli appalti

Bilancio dei pionieri delle Spa legali dopo la legge concorrenza: clienti tra i soci e appalti più facili.

Busani e Pasquini

—a pagina 6



I pionieri. Dopo un anno solo cinque le realtà sul mercato. Le difficoltà sono ancora molte ma il cambiamento è culturale

Le nuove Spa legali per crescere aprono il capitale ai clienti

Elena Pasquini

Clienti di riferimento, competitor sul mercato, prospettive di sviluppo: sono le tre leve degli studi legali che hanno deciso di trasformarsi in società per azioni cogliendo l'opportunità aperta dalla legge sulla concorrenza (la 124/2017). Ma sono davvero ancora poche - solo cinque in Italia, per ora - le realtà che hanno optato per questa forma societaria a un anno di distanza dall'avvio. Anche se il tema è allo studio di molti altri.

Numeri che non stupiscono visto che il 58% degli intervistati dal Censis per il rapporto sull'avvocatura 2018 si dichiara «prudente» sull'esercizio della professione in forma societaria. In più, l'esperienza dei pionieri conferma le difficoltà di avvio in un quadro legislativo in evoluzione.

I tasselli mancanti

Solo la legge di bilancio per il 2018 ha chiarito l'obbligo di definirsi «società tra avvocati» e di applicare sul volume d'affari prodotto la maggiorazione del 4% come contributo alla Cassa forense. È appena del 7 maggio scorso, poi, la risoluzione 35/E delle Entrate che assoggetta la Spa alla disciplina legale del modello societario prescelto e, sul piano fiscale, agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir (reddito di impresa). Si attende l'autunno, poi, per il regolamento di Cassa forense su termini, sanzioni e modalità di dichiarazione e riscossione, che dovrà poi ottenere l'approvazione ministeriale. Un testo che presumibilmente sposterà sulla società l'onere di versare il contributo del 4% alla previdenza, spiegano fonti interne alla Cassa, lasciando

sugli azionisti responsabilità surrogatorie nel caso in cui la Spa non paghi quanto dovuto.

Giovanni Battista Martelli, ceo di Martelli & Partners a Roma, ha tagliato per primo il traguardo della registrazione come Spa in camera di

commercio, l'11 ottobre 2017: talmente in fretta che l'agenzia delle Entrate gli ha contestato la formula societaria per la vendita di servizi legali.

«Neanche i notai sapevano come consigliarci nel cambiamento» conferma Gennaro Cavallaro, founding partner di Cavallaro & Partners Spa di Nocera Inferiore, attivo come società dal 17 gennaio 2018. «È stato un anno duro: più lavoro, più attività, diverse responsabilità e interlocutori, come il collegio sindacale» gli fa eco Marco Pesenti, senior partner di La Scala società tra avvocati per azioni.

L'apertura ai clienti

«La trasformazione in Spa è una scelta generalmente poco appetibile dal punto di vista fiscale vista la tassazione per competenza e non per cassa» riflette il managing partner di Cms Italia, Giuseppe Ascoli, ma la transizione inizia dal porsi sul mercato come studio-impresa o imprenditore giuridico. «Abbiamo una clientela selezionata con alcune società importanti che possono entrare nel capitale - spiega Cavallaro, che opera nel campo del diritto sanitario, ha un capitale sociale di un milione e un'assicurazione professionale per oltre tre milioni -. Sono in corso incontri con i nostri clienti per valutare il loro ingresso come soci di minoranza ma dobbiamo offrire un servizio a 360° e solidità dei conti». L'apertura del 33% del capitale è un modo per fide-

lizzare i clienti e avere risorse da reinvestire, confida il founding partner dello studio che fattura 4/5 milioni l'anno, così come per i 13 dipendenti è l'occasione di acquistare quote (entro tre anni dalla costituzione in Spa). Ma predisporre un bilancio in vista dell'apertura a nuovi soci è uno degli aspetti più delicati.

Gli avvocati devono anche realizzare un guadagno con servizi dal costo concorrenziale, in un mercato che sposta l'attenzione dal fatturato all'Ebitda. Il confronto è con le «portae-rei» straniere, enormi per dimensione rispetto alle strutture medie italiane. D'altro canto essere sul mercato come Spa offre vantaggi per la partecipazione agli appalti: si partecipa alle gare, certi di riuscire a centrare i requisiti richiesti, pensati più per le imprese che per i professionisti.

Per alcuni il passaggio a Spa è solo un punto di partenza. «Sto studiando le criptovalute - rivela Martelli - in attesa di un più definito quadro normativo e la possibilità di introdurre una Ico (initial coin offer) sugli studi legali. In questo modo si crea una moneta che, tradotta in servizio legale, se apprezzata, crea ritorno economico per chi ci ha investito».

L'orizzonte della quotazione all'Aim, il mercato alternativo del capitale di Borsa italiana, è presente come possibilità, non come realtà imminente per tutti. Anche per La Scala, che sta già lavorando alla «duplicazione» della Spa dopo l'accordo con Cerved di fine giugno per la gestione in una nuova società degli Npl (si veda il Sole 24 Ore del 2 luglio).

Per i bilanci ci sarà tempo: il primo anno, conclude il senior partner La Scala, è quello in cui deve «cambiare la mentalità delle persone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pro e contro

A confronto tassazione e modelli di organizzazione tra Spa e studi associati

	SPA	STUDIO ASSOCIATO
Tassazione	Per competenza, anche se non ancora fatturato o pagato	Per cassa, non obbligatoriamente coincidente con il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa
Reddito	Configurato come reddito d'impresa e assoggettato a Ires; il valore della produzione va assoggettato a Irap. Previsti sgravi fiscali	Classificato come reddito di lavoro autonomo: è tassato ai fini Irpef in capo ai singoli soci. Sullo studio associato grava l'Irap
Organizzazione	Va introdotto un sistema di rilevazione degli incarichi e di valorizzazione delle commesse; necessario implementare tutte le strutture di gestione	Resta individuale il rapporto tra professionista e cliente che si regolarizza con un contratto o una lettera d'incarico. Sistema più flessibile

AL TRAGUARDO



GENNARO CAVALLARO

Ha creato la Cavallaro & partners spa a gennaio di quest'anno



MARCO PESENTI

Senior partner de La Scala, la Spa sta già studiando il «bis» dopo l'accordo con Cerved



Con la circolare dell'1/8 dello Sviluppo economico facilitato l'accesso per i beni semplici

Iper-ammortamento, si cambia

Interconnessione: basta che la macchina invii dati

*Pagina a cura
di ROBERTO LENZI*

L'agevolazione del 250% apre anche a beni che non prendono istruzioni dal sistema informatico di fabbrica. Il requisito, che sembrava fondamentale fino alla pubblicazione della circolare 1° agosto 2018, decade. Grazie al nuovo chiarimento ministeriale, è sufficiente che i macchinari trasmettano dati per considerare soddisfatto il requisito dell'interconnessione.

La novità viene direttamente dal ministero dello sviluppo economico, attraverso la circolare 1° agosto 2018 n. 295485. Questa va a completare la circolare 23 maggio 2018, n. 177355, con la quale sono state dettate le istruzioni integrative delle «linee guida tecniche» in materia di iper-ammortamento contenute nella parte terza della circolare Agenzia delle entrate-ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017.

La motivazione di questa ripresa, viene specificato dal ministero, è determinata dal fatto che sono pervenute allo stesso ulteriori richieste di chiarimenti in merito al rispetto, per talune tipologie di beni del primo

gruppo dell'allegato A, della caratteristica obbligatoria dell'«interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program». La circolare ha ad oggetto «Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all'art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. «iper-ammortamento» – Ulteriori chiarimenti concernenti il requisito dell'interconnessione per taluni beni del primo gruppo dell'allegato A».

L'inutilità di ricevere istruzioni da parte dei macchinari a ciclo unico. La motivazione da cui muove la circolare «è che in molte istanze di parere tecnico, in particolare, è stato rappresentato che per alcuni beni strumentali del primo gruppo dell'allegato A il suddetto vincolo del caricamento da remoto di istruzioni e/o part program potrebbe risultare non necessario o, per così dire, non conferente sul piano strettamente tecnico. Può essere questa la situazione, ad esempio, di alcune macchine utensili (quali trince, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione) che, in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per un'unica

lavorazione completamente standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo».

La circolare innova, specificando che la mancata possibilità di ricevere istruzioni non porta il bene ad essere estromesso da quelli ammissibili per il mancato rispetto del punto due dei

cinque requisiti obbligatori per tutti, ma trova una sua giustificazione nel fatto che «con riferimento al rispetto del requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, per queste specifiche fattispecie l'applicazione della disciplina agevolativa non richiede necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identifica-

te, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio da sistema informatico, da singolo utente, owner del processo ecc.); è, al contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo». Questo è un passaggio molto



importante che determinerà un cambio di rotta sui lavori in corso da parte di imprese e società di informatica. La semplificazione dal punto di vista operativo è importante. Dal punto di vista di quanto scritto fino ad ora nelle circolari precedenti, la novità è, forse, poco conciliabile.

La genesi del requisito. L'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 stabilisce che «Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", per gli investimenti (...) in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150%».

Il comma 9 in questione si riferisce a investimenti in beni materiali strumentali nuovi la cui caratteristica peculiare è quella di essere finalizzati alla trasformazione dell'industria in chiave «4.0». Per favorire l'effettuazione di tali investimenti, che hanno ad oggetto macchine intelligenti, interconnesse, la norma prevede una maggiorazione superiore a quella del 40% tipica del super ammortamento. Le macchine che possono fruire della maggiorazione in esame sono agevolabili solo

nella misura in cui siano utilizzate secondo il paradigma di "Industria 4.0" e non soltanto per le loro caratteristiche intrinseche».

Questo riportava la circolare del 30 marzo 2017. Le interpretazioni ed i pareri successivi sembravano rafforzare questa esigenza di interconnessione dei beni in modo tale che il sistema di gestione avesse il controllo della produzione in maniera diretta o indiretta tramite altre macchine. La nuova circolare sembra portare il sistema di gestione verso un ruolo più di monitoraggio che di comando, togliendolo quindi dal centro della produzione.

Questa è una nuova possibile strada da percorrere per le imprese che decidono di utilizzare l'iper-ammortamento del 250%. Ovviamente, le imprese che vanno in direzione di industria 4.0 in ottica di controllo della produzione adempiono sia agli obblighi attuali che a quelli precedenti e sono quindi al riparo da nuove e diverse interpretazioni che dovessero intervenire in futuro; trattandosi di circolari, come è noto, sono solo documenti interpretativi della norma, pertanto soggetti a possibili revisioni come in questo caso.

—© Riproduzione riservata—

I requisiti per i beni strumentali

I 5 requisiti di base obbligatori per tutti i beni:

La normativa prevede cinque requisiti obbligatori per tutti i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

1. Controllo per mezzo di CNC/PLC: La macchina deve essere di tipo automatico, controllata almeno da un PLC o deve essere a controllo numerico
2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo. Tale requisito può essere soddisfatto sia mediante un'integrazione fisica che informativa
4. Interfaccia uomo/macchina semplice ed intuitiva. La macchina/impianto deve essere dotata di una sistema hardware, a bordo macchina o in remoto (ad esempio attraverso dispositivi mobile ecc.), di interfaccia con l'operatore per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa.
5. Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Deve rispondere alla normativa vigente in materia di sicurezza

I requisiti aggluntivi (almeno due su tre da soddisfare):

1. Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto. La macchina deve essere predisposta per essere monitorata in remoto, in modo che l'assistenza possa intervenire per effettuare, da remoto, operazioni di manutenzione, diagnosi o modifica/aggiornamento/controllo del sistema di funzionamento della macchina
2. Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
3. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Le novità per i beni a ciclo unico o a singola lavorazione

(CIRCOLARE 1° AGOSTO 2018)

Il nuovo requisito 2 «Interconnessione»

Il MiSe «ritiene che, con riferimento al rispetto del requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, per queste specifiche fattispecie, l'applicazione della disciplina agevolativa non richieda necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio da sistema informatico, da singolo utente, owner del processo ecc.); è, al contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo»

Le costruzioni

La lunga crisi dell'edilizia: scomparse 120 mila aziende E ora rischiano anche i big

Domani la nomina del commissario di Condotte. Il caso Astaldi

Il caso

di **Rita Querzè**

C'è un settore in cui la ripresa non è mai arrivata. Sono le costruzioni, che hanno superato l'infausto traguardo del decimo anno di crisi. Seicentomila i posti persi, 120 mila le aziende sparite dai radar. La novità è che ora la crisi morde anche i grandi.

Il caso sotto i riflettori è quello di Condotte, terzo gruppo del settore in Italia, che ha chiesto l'amministrazione straordinaria ai sensi della legge Marzano. Domani la nomina del commissario. «Finalmente», dice il sindacato che teme per i 3.000 posti di lavoro del gruppo. «Al commissario chiederemo di fare chiarezza rispetto all'andamento dei conti. E la garanzia del pagamento degli stipendi», dice Stefano Macale, segretario della Filca Cisl.

Resta il fatto che le nostre grandi imprese delle costruzioni sono tali solo viste dal-

l'Italia. Le prime tre società europee (Vinci-Francia, Acs-Spagna e Bouygues-Francia) fatturano rispettivamente 40,2, 34,9 e 32,9 miliardi di euro. La nostra maggiore società, Salini Impregilo, «solo» 6 miliardi e mezzo. La seconda per grandezza (3 miliardi di euro di giro d'affari nel 2017) è Astaldi, ora alle prese con un delicato aumento di capitale da 300 milioni di euro (previsto a settembre, in concomitanza con la presentazione della semestrale).

La scorsa settimana il presidente di Ance, Gabriele Buia, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Ovviamente la prima richiesta è stata lo sblocco dei lavori delle grandi infrastrutture. La seconda? «Non andiamo da nessuna parte se non riduciamo la burocrazia — si infervora Buia —. Negli ultimi tre anni gli stanziamenti pubblici in infrastrutture sono aumentati. Ma non si trasformano in cantieri. A oggi abbiamo a disposizione 140 miliardi per i prossimi 15 anni.

Ogni miliardo può generare 15 mila addetti. Nel Def per il 2018 è previsto un aumento degli investimenti in opere pubbliche del 2,4%. Il nostro timore è che a settembre questa percentuale sia rivista al ribasso e diventi addirittura negativa a fine anno, come è avvenuto nel 2017».

Il sindacato fa notare che le costruzioni restano un settore ad alta intensità di lavoro. «Anche perché qui la digitalizzazione non ha fatto presa — spiega Macale —. Su un punto siamo d'accordo con il mondo dell'impresa: non vanno bloccate le grandi opere. Poi su altro abbiamo idee diverse. Secondo noi è necessario ridurre gli appalti al massimo ribasso. E serve rigore sui documenti che accer-

tano la regolarità contributiva. Al governo, che pare interessato a mettere mano il codice degli appalti, facciamo notare che il sindacato può dare un contributo importante».

C'è poi il problema dell'invecchiamento del settore. «Il 30% degli addetti dei cantieri oramai ha più di 50 anni — fa il punto Macale —. Con l'ultimo contratto abbiamo creato un fondo che aiuta ad «ag-ganciare» l'Ape per andare in pensione prima. Ora il governo sembra intenzionato a cambiare le regole. Il problema è serio è andrebbe affrontato in modo stabile. Anche perché è strettamente collegato all'aumento degli infortuni sul lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese



● Il presidente dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Gabriele Buia, 60 anni. Ha assunto la carica nel novembre 2017



Le costruzioni

Il lavoro



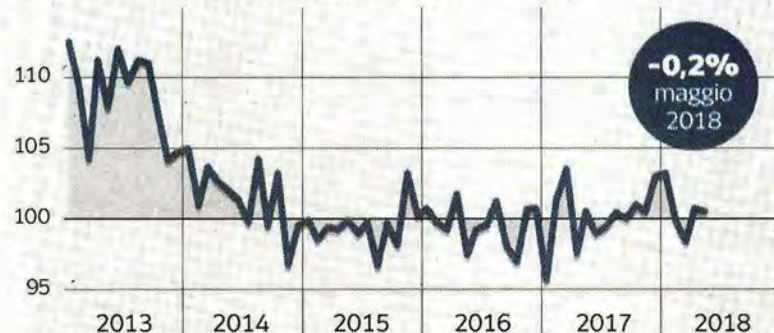
30,4%
quota di ultracinquantenni nei cantieri

17,6%
prima della crisi



La produzione

Indice mensile, gennaio 2013-maggio 2018 (base 2015=100)



Fonti: Istat, Ance

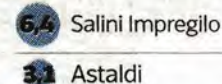
Le maggiori società

Fatturato 2017, miliardi di euro

In Europa



In Italia



Opere bloccate

300 opere
per un valore pari a
21 miliardi
di euro

330 mila
persone
potenzialmente
impiegabili

8 miliardi di euro
Pagamenti arretrati
della pubblica
amministrazione

Corriere della Sera

La protezione dei dati. Le realtà di minori dimensioni sono un bersaglio più facile degli attacchi informatici perché meno attrezzate - Sanzioni durissime per chi non denuncia «l'intrusione»

Cybersecurity anche per i piccoli

Gianni Rusconi

La protezione dei dati sensibili rimane un tallone d'Achille per gli studi professionali. Sulla portata e sulla numerosità delle violazioni di informazioni personali in questo ambito non si sa molto e di denunce formali per azioni di "data breach" in Italia, a danno degli studi, non c'è traccia. Eppure i cybercriminali non hanno certo trascurato quelli che - visto la mole di informazioni trattata - sono a tutti gli effetti un obiettivo sensibile. Anche perché i piccoli studi sono mediamente un bersaglio ben più facile da attaccare perché scarsamente dotati di soluzioni informatiche adeguate o in possesso di sistemi obsoleti.

La realtà tratteggiata dagli esperti dell'osservatorio Cybersecurity e privacy del Politecnico di Milano parla, non a caso, di una sicurezza che viaggia a livelli molto bassi, di una tematica (la cybercriminalità) fortemente sottovalutata e di investimenti ancora irrilevanti.

I rischi

Eppure i dati da proteggere sono tanti: contratti immobiliari, cause legali, estratti conto, scritture private, visure. Il rischio di un repentino blocco delle operazioni, magari a ridosso di una scadenza fiscale, è reale quanto lo è il furto di informazioni.

Nell'agenda di chi dirige uno studio professionale, insomma, il termine "ransomware" dovrebbe essere in grande evidenza, perché i danni potenziali (da interruzione del business, reputazionali o legati a riscatti anche consistenti per sbloccare i server infestati da virus di vario genere) causati da un attacco malware sono decisamente superiori ai costi (poche mi-

gliaia/decine di migliaia di euro) necessari per organizzare e far funzionare un sistema di sicurezza efficace. Inoltre con il Gdpr (il regolamento europeo sulla protezione dei dati), in vigore dal 25 maggio, le sanzioni per chi non denuncia furti di informazioni sensibili entro 72 ore dall'attacco informatico sono più severe. L'articolo 33 del regolamento prevede l'obbligo di comunicare alle autorità di controllo la violazione dei dati, se il titolare ritiene probabile che da questa possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati. In caso di mancata notifica, la sanzione amministrativa può arrivare a 10 milioni di euro (o il 2% del fatturato della società) e, in più, si configura anche l'assenza di adeguate misure di sicurezza, per cui si cumulano due distinte sanzioni.

La strategia

Antivirus e comuni firewall non bastano più. Serve affidarsi, innanzitutto, a esperti in materia di protezione di dati, capaci di mappare tutte le attività a rischio e definire i processi per ridurre i rischi. Il tutto, naturalmente, parametrato alle dimensioni della realtà da proteggere, per dotarsi di una soluzione adeguata e sostenibile. Individuare eventuali vulnerabilità dei sistemi di protezione di dati e privacy dei clienti è il primo passo, seguito dalla scelta del fornitore di security (l'offerta è decisamente ricca) e della soluzione sulla quale investire. Si può puntare su software gestionali dotati di funzioni per intercettare l'eventuale malware, ma anche (e contemporaneamente) sulla sincronizzazione automatica dei dati in cloud; l'importante è che la soluzione sia su misura e proporzionata alle esigenze e che la spesa in sicurezza non sia più vista come un costo ma come un investimento. Necessario e non rinviabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LE PRIME MOSSE**1****DEFINIRE I RUOLI****All'interno e all'esterno**

Per difendersi dagli attacchi informatici gli studi professionali possono individuare un referente interno che

abbia il compito di coordinare tutte le attività di compliance e di verifica degli episodi di cyberattacco e affidarsi a consulenti e società qualificate per la configurazione iniziale dei sistemi e delle policy di recovery in caso di manomissione

2**CENSIRE GLI STRUMENTI****In rete solo i più sicuri**

La seconda mossa è quella di effettuare l'inventario completo dei sistemi informatici, hardware e software, in uso

nello studio.

Si possono mettere in rete solo i pc necessari all'attività, presidiandoli con password adeguate, per limitare la vulnerabilità verso l'esterno, e avviare nel contempo una politica di aggiornamento delle soluzioni di sicurezza in essere

3**SUI SOCIAL CON PRUDENZA****Account vulnerabili**

Utilizzare in modo sobrio i social network, evitando di passare senza cautele dalla

scrittura o dalla ratifica di un atto alla pubblicazione di un post su Facebook, LinkedIn o Twitter. Registrare un account sui social solo se strettamente necessario all'attività aziendale e limitare il più possibile il rischio di commistioni

4**FORMAZIONE AI DIPENDENTI****Per accrescere la consapevolezza**

Gli studi professionali devono avere l'accortezza di disattivare tutti gli account di accesso non più utilizzati e di accertarsi in dettaglio circa le funzioni di

filtraggio del proprio provider di account di posta.

Definire accessi riservati al personale limitati alle mansioni da svolgere, fare formazione dedicata sulla cybersecurity e creare consapevolezza sul tema per tutto il personale sono passaggi che rafforzano la sicurezza informatica interna

5**MONITORAGGIO DEI SISTEMI****Back up periodici**

Per gli studi professionali di dimensioni medio-grandi, è opportuno utilizzare particolari di software di "monitoraggio" per controllare la

vulnerabilità degli apparati informatici. Effettuare il backup periodico dei dati e conservarli adeguatamente su server propri o in cloud, valutando costi/benefici dell'affidamento di questo compito a provider esterni

**LE NUOVE REGOLE**

Il Gdpr tutela i dati dei clienti anche imponendo l'obbligo di segnalazione di qualsiasi violazione dei sistemi informatici negli studi

**LE PENE AUMENTATE**

La mancata segnalazione degli attacchi degli hacker può costare una sanzione elevata: fino a dieci milioni di euro o il

A che punto sono i cantieri in Italia ?

Dal 2017 gli investimenti pubblici sono aumentati, ma manca chiarezza sulle priorità. E ora nel mirino è tornato il Codice appalti

Appalti: gli enti pubblici hanno riaperto il rubinetto delle risorse. Ma non basta questo a far partire i cantieri. Inoltre il governo sta rimettendo in discussione le vecchie priorità. Risultato: al momento manca una direzione chiara.

Partiamo dai dati di fatto. Con la crisi le risorse per gli appalti pubblici sono diminuite. Ma dal secondo quadrimestre del 2017 i fondi sono tornati a crescere. Se nel 2016 sono stati mobilitati 102 miliardi, nel 2017 si è passati a poco meno di 139: più 36,2%. Tradurre queste nuove disponibilità in apertura di cantieri però non è immediato. Di qui la denuncia

dei costruttori dell'Ance che — sul sito sbloccacantieri.it — parlano di 270 opere ferme al palo per un valore complessivo di 21 miliardi di euro. Secondo l'associazione, se si cominciasse a lavorare ci sarebbero 330 mila opportunità di assunzione.

Da notare: i costruttori puntano sempre più spesso il dito contro la «burocrazia» che rallenta l'inizio dei lavori. Nel mirino c'è anche il Codice degli appalti. Su questo Ance e ministero dei Trasporti sono sulla stessa lunghezza d'onda. La riforma del Codice potrebbe essere messa in cantiere già a settembre. Dopo le vacanze si tratterà di scegliere tra due strade. O un intervento light. O lo smantellamento di una normativa in vigore da soli due anni.

C'è meno accordo tra costruttori e governo per quanto riguarda i cantieri avviati. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli non ha rimesso in discussione solo la Tav Torino-Lione, ma anche la Gronda autostradale

di Genova, l'Aeroporto di Firenze, la Pedemontana lombarda, oltre all'alta velocità (Terzo Valico, Nodo di Firenze, collegamento tra Brescia e Padova).

Di Tav e Tap molto si è detto. Ma prendiamo la Gronda di Genova. L'opera prevede 23 gallerie. D'altra parte, però, alleggerirebbe il traffico sulla città di Genova. Nel periodo compreso tra dicembre 2008 e aprile 2009 il progetto preliminare è stato sottoposto a un dibattito pubblico. A settembre 2017 l'approvazione definitiva. Ora il presidente della Liguria Giovanni Toti ha risposto a Toninelli con un invito: «Sono pronto a fargli da autista nel caotico traf-

fico ligure affinché si convinca».

I più soddisfatti di questo nuovo corso dovrebbero essere gli ambientalisti. In realtà la loro posizione è articolata. «Bene che si metta in discussione il gigantismo delle grandi opere degli anni scorsi in funzione di nuove priorità — dice il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini —. Detto questo, l'alta velocità Brescia-Padova e la Napoli-Bari andrebbero completate. E anche la Torino-Lione potrebbe avere un senso se andasse di pari passo con il passaggio obbligato delle merci dalla gomma al ferro».

Rita Querzè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico merci
Legambiente:
la Tav avrebbe senso
se il traffico merci
passasse tutto su ferro



21

miliardi
di euro
il valore dei
270 cantieri
bloccati censiti
dall'Ance. Se
sbloccati,
secondo
l'associazione
dei costruttori
potrebbero
garantire
330 mila
opportunità
di lavoro



Gli obblighi emergono dal Gdpr, il regolamento Ue. Il Garante può ordinare l'upgrade

Forniture a prova di privacy

Progettazione e impostazioni: prodotti e servizi a norma

Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Forniture in linea con la privacy. I prodotti/servizi forniti a imprese e p.a. devono essere progettati e configurati in base ai principi della privacy fin dalla progettazione («by design») e privacy come impostazione predefinita («by default»). Lo impone il regolamento Ue sulla privacy (2016/679, operativo dal 25 maggio 2018). In caso contrario il Garante può ordinare di aggiornare funzioni e modalità di funzionamento direttamente al fornitore. Come è successo a un fornitore di sistemi Gps, raggiunto dall'ordine di aggiornare la versione del sistema venduto a una impresa (provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018).

A questo punto, in un contesto più ampio, si apre il ventaglio delle ricadute, che sono: contrattuali, anche negli appalti pubblici (clausole con specifiche delle forniture); sui costi degli adeguamenti; tecnici (prevedere funzioni cosiddette di default); informativi (integrare il manuale di uso).

Il caso. Una società fornisce un sistema di rilevazione satellitare dei veicoli. Il sistema ha diverse modalità di funzionamento. La versione standard raccoglie dati personali relativi alla posizione geografica accentuatamente dettagliati. In particolare risulta una periodizzazione temporale assai ravvicinata: 30, 60 o 120 secondi e una conservazione per un lungo periodo di tempo. Inoltre è disponibile dispositivo di disattivazione della rilevazione geografica durante le pause consentite dell'attività lavorativa, ma non risulta una spiegazione di questa opzione.

Il Garante della privacy ha esaminato la posizione del fornitore del sistema Gps assieme

a quella dell'impresa utilizzatrice. Lo ha fatto per bocciare la condotta di quest'ultima, ma anche del fornitore. Ed è su questo aspetto che è necessario appuntare la propria attenzione. Che cosa fa il Garante della privacy? Ordina determinate prescrizioni al fornitore (nel caso specifico rivestiva la posizione di responsabile esterno del trattamento). Le prescrizioni sono due. La prima riguarda i fogli illustrativi del prodotto. La prescrizione consiste nell'obbligo del fornitore di informare i propri clienti circa la possibilità di modificare il sistema rispetto alla impostazione standard e questo per settare il prodotto così che risulti utilizzato in maniera corrispondente alle finalità perseguite. Nel caso specifico la periodizzazione della raccolta dell'informazione sulla posizione del veicolo finiva per realizzare un monitoraggio costante e ininterrotto del lavoratore. L'altro punto da evidenziare nel manuale di uso è la possibilità di attivare la funzione che consente la disattivazione del dispositivo.

La seconda precauzione è di carattere tecnico e riguarda la caratteristiche del prodotto fornito. Riprendiamo le parole del garante della privacy: la versione standard dei servizi offerti attraverso il sistema di localizzazione deve essere configurato con modalità proporzionate rispetto al diritto alla riservatezza degli interessati, in particolare con riferimento alla periodizzazione temporale della rilevazione della posizione geografica, ai tempi di conservazione dei dati ed alla messa a disposizione delle mappe dei percorsi effettuati. Tradotto il prodotto deve essere tarato con una diversa temporizzazione della raccolta dei dati sulla localizzazione e non deve essere precaricato un tempo di conservazione eccessivo e così via.

Costi. Le prescrizioni del Garante sono una diretta applicazione dei principi sulle cosiddette «privacy by design» e «privacy by default» (regolamento Ue 2016/679, art. 25).

Da queste prescrizioni derivano oneri in più: sia surplus di adempimenti informativi sia

aggiornamenti delle funzioni operative dei prodotti. Tutto ciò può riflettersi su costi di produzione e costi finali del prodotto. Non a caso il Garante si spinge ad accompagnare le prescrizioni con la seguente indicazione: gli aggiustamenti devono essere realizzati in relazione a tutte le modalità di abbonamento ai servizi «senza eccessivi costi aggiuntivi».

Da ciò emerge la consapevolezza che le prescrizioni hanno un costo. Il primo problema è quello della quantificazione di questi costi. Il Garante non può fare altro che prefigurare un percorso di correttezza e formula l'invito di non caricare «costi aggiuntivi eccessivi».

È il mercato che deve indicare il parametro di calcolo dei costi «privacy». Il regolamento Ue sulla privacy e tanto meno il Garante non hanno il compito di stendere il tariffario dei costi privacy. In questo vi è la consapevolezza che l'adeguamento privacy ha un valore di mercato. Anche qui, portando alle conseguenze il ragionamento, significa che la confor-



mità privacy è, allo stato, un valore aggiunto che può fare la differenza. Si tratta, per il fornitore, di un elemento di distinzione concorrenziale, che può far valere per conservare o conquistare fette di mercato.

Di questo profilo di distinzione si giova anche l'acquirente del prodotto/servizio.

Ricadute contrattuali. La pronuncia del Garante spinge a considerare le clausole dei contratti tra fornitore e impresa acquirente. La strada che si consiglia è di inserire la descrizione delle caratteristiche dei prodotti tali da rispettare gli standard privacy. Opportuno una scheda in cui si dà conto delle scelte progettuali e delle funzioni predefinite, da cui possa risultare automatico o quasi il rispetto delle prescrizioni e dei principi del regolamento Ue 2016/679. Altro consiglio è quello di allegare valutazione di impatto privacy eventualmente redatta dal fornitore. Se il prodotto/servizio fornito è tale da costituire lo strumento con cui si realizzano trattamenti a rischio elevato, l'impresa acquirente deve preoccuparsi di stendere il documento di valutazione di impatto privacy (articolo 35 del Regolamento Ue).

Beninteso l'obbligo è a carico del titolare del trattamento. Il fornitore potrebbe aiutare l'impresa, sottoponendo a test di impatto privacy il prodotto/servizio. A questo punto il test di impatto privacy potrà essere utilizzato dall'impresa tra i documenti della propria valutazione di impatto privacy.

Appalti. Anche le p.a. sono titolari di trattamento e si servono di prodotti/servizi acquistati sul mercato delle forniture e dei servizi. Gli enti si premureranno di indicare nei bandi di gara la richiesta del rispetto delle caratteristiche privacy dei prodotti e servizi e di valorizzare tali elementi nel punteggio da assegnare.

Come essere in regola

Manuale di uso	Inserire informazioni su come settare le funzioni in base alle finalità perseguite (così da non raccogliere troppi dati personali)
Settaggio funzioni dei prodotti/servizi	Consentire la modifica delle funzioni (ad esempio temporizzazione dei dati, termine di conservazione, quantità di dati disponibili)
Costi	Aggiornamento dei prodotti senza eccessivi costi aggiuntivi
Clausole contrattuali tra impresa e fornitore	• Inserire caratteristiche dei prodotti tali da rispettare gli standard privacy • Allegare valutazione di impatto privacy eventualmente redatta dal fornitore
Appalti p.a.	• Indicare nei bandi di gara la richiesta del rispetto delle caratteristiche privacy • Valorizzare tali elementi nel punteggio da assegnare alle offerte